

ART. 3
(Misure urgenti per incrementare l'offerta del servizio taxi)

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda i comuni rilasciano, su istanza e in via sperimentale, autorizzazioni aggiuntive temporanee per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura. Le autorizzazioni di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a ventiquattro mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori ventiquattro mesi per esigenze di potenziamento del servizio. Le autorizzazioni di cui al presente comma sono rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali sono tenuti ad assumere lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per tutta la durata del rilascio della autorizzazione aggiuntiva di cui al presente comma.

2) Il comma 9 è sostituito dal seguente:

9) Alla legge n. 21 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente "Una rimessa deve essere situata nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione".

b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

d-bis) le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può essere di una classe inferiore rispetto al veicolo indisponibile. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo.

c) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

i) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3) L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta, con cadenza almeno mensile, i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'iscrizione nel ruolo si intende perfezionata e valida non appena superato l'esame e presentata, attraverso posta elettronica certificata, ogni certificazione richiesta dalla Camera di Commercio ed è ottemperato il pagamento dei diritti di segreteria e dei bolli. Il Ruolo dei conducenti ottenuto presso la CCIAA

provinciale ove risiede il richiedente consente la partecipazione a bandi di concorso per il rilascio di autorizzazioni o licenze in ogni Pubblica Amministrazione Locale che cade nel territorio dello Stato italiano ed è riconosciuto quale requisito valido su tutto il territorio italiano.

- ii) all'articolo 6, comma 6 le parole da "o in qualità di dipendente" fino a "del dipendente medesimo" sono sostituite dalle seguenti "L'iscrizione al ruolo non è necessaria per il dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o per il sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo."
- d) all'articolo 10, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
- 5-bis.** Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
 - 5-ter.** Per le finalità di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-bis, almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa.
 - 5-quater.** I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.
- e) all'articolo 13 il comma 3 è sostituito dal seguente:
- 3) il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; l'esercizio dell'attività può essere effettuata senza limiti territoriali e per il tempo concordato tra le parti se svolto in forza di un contratto di servizio a tempo; la prestazione del servizio non è obbligatoria. La prenotazione, anche elettronica, deve essere tenuta a bordo della vettura o presso la sede, anche in formato digitale, e deve essere esibita in caso di controlli.

Relazione illustrativa

Il **comma 1-bis** al pari di quanto già previsto al comma 1 per le licenze taxi, introduce la possibilità per i Comuni di rilasciare autorizzazioni NCC aggiuntive e temporanee a favore dei soggetti già titolari di autorizzazioni, al fine di soddisfare il temporaneo e straordinario incremento della domanda. Al fine di favorire l'assunzione di nuovi lavoratori dipendenti da parte dei vettori del comparto NCC, le autorizzazioni rilasciate sono vincolate all'assunzione, per tutta la durata del rilascio della autorizzazione aggiuntiva, di nuovi lavoratori dipendenti.

Il **comma 2** sostituisce il comma 9 del decreto-legge e apporta le seguenti modifiche alla legge 21/1992:

- la **lettera a)** elimina l'obbligo limitativo della concorrenza e ultroneo di avere una sede operativa, oltre ad una rimessa, nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
- la **lettera b)** stabilisce le modalità di utilizzo di un veicolo sostitutivo da parte dei soggetti titolari di autorizzazione NCC, nel caso in cui il veicolo autorizzato fosse indisponibile a causa di furto o guasto. Il veicolo sostitutivo non può essere di una classe inferiore rispetto a quello indisponibile.
- la **lettera c)** semplifica la procedura d'esame e di iscrizione al ruolo presso le Camere di commercio, prevede che il ruolo dei conducenti sia considerato valido su tutto il territorio italiano anche per i bandi di concorso e, infine, rimuove l'obbligo di iscrizione al ruolo per il dipendente di impresa NCC.
- la **lettera d)** contiene il testo originario del decreto-legge governativo in materia di turni integrativi per il servizio taxi, non apportando nessuna modifica;
- la **lettera e)** è, in base a quanto già stabilito dal decreto-legge 135/2018, riprende la possibilità per le parti di stipulare un contratto di servizio che abbia una durata temporale ma nessun limite territoriale. Dispone inoltre che la prenotazione debba essere tenuta a bordo del veicolo o presso la sede, anche in formato digitale, e debba essere esibita in caso di controlli.